



COMUNE DI INDUNO OLONA
Provincia di Varese

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Deliberazione n. 37 del 29/12/2020

Adunanza ORDINARIA – Prima convocazione – Seduta Pubblica.

OGGETTO: RAZIONALIZZAZIONE PERIODICA DELLE PARTECIPAZIONI EX ART. 20 D.LGS. 19 AGOSTO 2016 N. 175, COME MODIFICATO DAL DECRETO LEGISLATIVO 16 GIUGNO 2017, N. 100 - RICOGNIZIONE PARTECIPAZIONI POSSEDUTE - INDIVIDUAZIONE DELLE AZIONI DI RAZIONALIZZAZIONE..

L'anno **duemilaventi** addì **ventinove** del mese di **dicembre** alle ore **18:40** si è riunito in seduta ORDINARIA, in modalità videoconferenza (nel rispetto dei criteri approvati con Decreto del Presidente del Consiglio Comunale n. 1 del 10/04/2020), su convocazione del Presidente, il Consiglio Comunale composto dai signori:

CAVALLIN MARCO	SINDACO	Presente
ZAINI CECILIA	CONSIGLIERE	Presente
MARIN EMANUELE	CONSIGLIERE	Presente
BOSSI CHIARA	CONSIGLIERE	Presente
SCHIROSI ALESSANDRO	CONSIGLIERE	Presente
COLOMBO MAURIZIO	CONSIGLIERE	Presente
FILPA MONICA	CONSIGLIERE	Presente
CROSTA FRANCESCA	CONSIGLIERE	Presente
SANDRINI MIRKO	PRESIDENTE DEL CONSIGLIO	Presente
TORTOSA MAURIZIO	CONSIGLIERE	Presente
RANIA GIORGIA	CONSIGLIERE	Presente
MASSARI MIRELLA	CONSIGLIERE	Presente
FERRAZZI ROSA	CONSIGLIERE	Presente
BRENNA ANDREA	CONSIGLIERE	Assente
ZAMMARETTI VITTORE	CONSIGLIERE	Presente
RIVA CARLO	CONSIGLIERE	Presente
GORONE CHIARA	CONSIGLIERE	Presente

PRESENTI, N. 16

ASSENTI N. 1

Partecipa, anch'Egli in modalità videoconferenza, con le funzioni di legge, il SEGRETARIO DOTT.SSA PEZZUTI NICOLETTA, il quale attesta che le qualità audio e video del collegamento sono sufficienti e che i componenti del Consiglio Comunale sono stati da Lui visivamente identificati.

Il Sig. SANDRINI MIRKO assume la Presidenza e, riconosciuto legale il numero degli intervenuti, dichiara valida la seduta per la trattazione dell'oggetto suindicato. Partecipa, senza diritto di voto, l'Assessore esterno Claudio Andreoletti.

Successivamente il PRESIDENTE DEL CONSIGLIO introduce la trattazione dell'argomento iscritto al punto n. 3 all'ordine del giorno.

SANDRINI MIRKO

Alle 18 e 48 passiamo al terzo punto all'Ordine del Giorno.
Ci illustra il punto l'assessore Andreoletti.

ANDREOLETTI CLAUDIO

E' una delibera che già da qualche anno viene portata all'attenzione del Consiglio Comunale ai sensi appunto delle leggi che riguardano la razionalizzazione delle partecipazioni degli enti locali.

Quella che andiamo a discutere questa sera è una fotografia fatta al 31.12.2019 e poi, nel corso della presentazione, spiegherò quello che è intervenuto nel corso dell'anno.

La situazione non è molto differente rispetto a quella che abbiamo visto in passato. Direi che vale la pena sottolineare questo. Abbiamo una partecipazione con una quota rilevante del 53% in Accademia Nazionale degli Studi Superiori e poi abbiamo delle partecipazioni molto più diluite in quello che riguarda il ciclo dell'acqua e segnatamente della depurazione.

Queste partecipazioni al 31.12.2019 erano nella Società Fiume Olona, in ALFA e, indirettamente, in Prealpi Servizi.

Come ricorderete, anche in uno degli scorsi Consigli Comunali abbiamo affrontato il tema della fusione per incorporazione della Società Fiume Olona in ALFA Srl. e conseguentemente anche della controllata Prealpi Servizi, questo si è concretizzato recentemente e avrà effetto retroattivo dal 1° gennaio 2020.

Quindi su questa partecipazione direi che, avendone parlato in Consiglio Comunale anche di recente, non do ulteriori spiegazioni.

Per quanto riguarda la situazione di Accademia invece l'indicazione che viene data è confermare la procedura di alienazione delle quote. Vi leggo un brevissimo paragrafo che è stato aggiornato con il contributo del consulente che ci segue in questa procedura relativa ad Accademia, che è inserito nella relazione, e che dice: nonostante sia pervenuta in data 7 gennaio '19 proposta irrevocabile di acquisto delle quote di partecipazione in oggetto da parte della Società Hotel alla Salute Srl, il Comune non è riuscito a perfezionare la vendita a seguito del pignoramento immobiliare da parte di BNL nei confronti del Comune ed esattamente sull'immobile denominato Villa Porro Pirelli e della relativa procedura esecutiva di vendita iscritta a ruolo presso il Tribunale di Varese. In considerazione dei rischi che l'attuale concessione dell'immobile in questione a favore di Accademia possa essere revocata, ha indotto il proponente a sospendere l'acquisto della quota in capo al Comune di Induno. Attualmente la procedura esecutiva è ancora in corso e la prossima udienza è fissata per il prossimo 7 aprile '21. Si confida nel componimento transattivo della procedura esecutiva immobiliare, probabilmente tramite intervento di terzi, e conseguentemente della possibilità di perfezionamento della vendita delle quote di Accademia nell'esercizio '21.

Quindi è un po' una ripetizione di quanto già detto negli ultimi anni.

In sintesi. Il rallentamento è stato dovuto appunto alla procedura esecutiva aperta sul Tribunale di Varese, procedura esecutiva che, anche e non solo per COVID, ha avuto dei rallentamenti.

Qui termino la mia relazione dicendo che poi in allegato alla proposta di delibera c'erano le schede tecniche relative appunto alla procedura di razionalizzazione e il parere positivo del Revisore.

SANDRINI MIRKO

Scrivete nella chat se qualche consigliere ha bisogno di chiarimenti.

GORONE CHIARA

Visto il testo della relazione su Accademia, io l'ho trovato, come l'avevo già trovato l'anno scorso, sempre un po' confuso. Ora si evince che nella sostanza la situazione di Accademia è sempre la medesima dell'anno precedente, non sto a dilungarmi su quanto avevo già ampiamente spiegato relativamente all'offerta irrevocabile di acquisto, resta il fatto che continuo a non capire, proprio in considerazione di quello che ha appena detto l'assessore, cioè che si conferma l'intenzione di vendere queste quote e continuo a non capire come mai si scriva "il Comune non è riuscito a perfezionare la vendita a seguito di pignoramento immobiliare" visto che, come avevo già evidenziato, la proposta di acquisto è del 2019 mentre il pignoramento, la procedura esecutiva è del 2017, quindi come possa essere a seguito io non lo comprendo.

Sinceramente comprendo anche poco quanto scritto sotto ossia che "i rischi legati alla possibilità che l'attuale concessione dell'immobile possa essere revocata ha indotto il proponente a sospendere l'acquisto"

Urca, queste sono valutazioni che il proponente fa prima di presentare una proposta irrevocabile di acquisto. Sono valutazioni della parte. Ora, che venga poi in un secondo momento ripensata la proposta irrevocabile di acquisto e quindi continua a rimanere la domanda, dato che il Comune intendeva venderla perché così aveva deliberato il Consiglio Comunale, come mai non si è di fatto giunti alla conclusione di questa vendita.

Rimane sempre una situazione poco chiara riguardo ad Accademia, riguardo a questa società, probabilmente anche a causa del fatto che la società di fatto non deposita i bilanci. Il Consiglio di Amministrazione ha deciso per l'inattività della società e i bilanci potrebbero comunque almeno dare una chiara evidenza sulla situazione di crediti e debiti della società, ma di fatto è molti anni che non li vediamo.

Ci sono tante altre cose che non ci sono chiare riguardo alle scelte che l'Amministrazione ha fatto in questi

anni su questa società, a partire da perché in surroga ad ASK e non siano stati chiesti canoni di locazione, perché il Comune non abbia fatto un recupero di crediti per tributi nei confronti del gestore, soprattutto anche perché nell'ultima riunione della vecchia Commissione Villa Pirelli ricordo che il consigliere Tortosa aveva appunto dichiarato che si stava procedendo con decreto ingiuntivo. Quindi chiedo se ci sono degli aggiornamenti su questo tema, magari può essere l'occasione per darli. Ecco quindi il quadro complessivo è sempre quello, cioè, a noi non sono chiare le scelte dell'amministrazione su tutto quello che concerne Accademia.

Grazie.

SANDRINI MIRKO

Non abbiamo altri interventi per ora quindi assessore Andreoletti se vuole rispondere alla consigliera Gorone?

ANDREOLETTI CLAUDIO

Sì, la mia risposta non si discosta molto rispetto a quello che abbiamo già discusso in passato. Tutto è legato al fatto che l'attesa, o l'aspettativa, era quella di chiudere l'intera vicenda con una transazione. Una transazione che doveva toccare Hotel alla Salute, ASK e BNL ed eventualmente con l'intervento di un terzo. Questo non si è verificato e questo ha creato l'ennesimo blocco nell'operazione. Poi, la mancanza di chiarezza su Accademia, come si dice, possiamo riconvocare tutte le commissioni che vogliamo, tra l'altro ce n'è una attiva che non mi ha mai invitato a partecipare nell'ultimo anno. La mancanza di chiarezza di Accademia è legata alla mancanza di chiarezza per come fu congegnata l'operazione originariamente dove, ho ripetuto più volte in Consiglio Comunale in altre sedi, Accademia si è trovata a fare a vaso di coccio in mezzo a vasi ben più robusti. Quindi su questo io non è che abbia molto da aggiungere.

SANDRINI MIRKO

Vedo che nessun consigliere ha chiesto di intervenire, passiamo alle dichiarazioni di voto.

FERRAZZI ROSA

Il nostro voto su questo punto sarà di astensione proprio perché condividiamo la posizione espressa dal consigliere Chiara Gorone in particolare sulla situazione di Accademia.

TORTOSA MAURIZIO

Il nostro voto, dopo aver ascoltato la relazione dell'assessore Andreoletti, che ha ripercorso quanto già detto più volte riguardo ad Accademia, su anche la possibilità che si ha di convocare le commissioni per avere ulteriori spiegazioni nel caso dovessero servire ancora, per tutto questo il nostro voto è favorevole.

SANDRINI MIRKO

Andiamo pertanto a votare. (segue votazione tramite appello nominale) Abbiamo 13 favorevoli e 3 astenuti. Votiamo anche per l'immediata eseguibilità (si registrano problemi di connessione).

Il Segretario Generale propone di attendere, altrimenti deve mettere assenti i consiglieri che non hanno risposto.

Ferrazzi Rosa

Per quanto ci riguarda non ci sono problemi ad aspettare.

Segretario Dott.ssa Pezzuti

Aspettiamo un attimo, altrimenti li metto assenti e ...

Sandrini: cioè alla votazione erano presenti, alle immediata eseguibilità no.

ZAMMARETTI VITTORE

Sì, chiedo scusa, scusate mi sentite? Ecco, chiedo scusa anche alla consigliera Ferrazzi, favorevole, visto che già si lamentava, ci sono stati dei problemi tecnici. Grazie mille.

Sandrini: niente di che, la consigliera Ferrazzi ha detto che si aspettava tutti i consiglieri al voto.

Ferrazzi Rosa: scusi, ma perché dice che io mi sono lamentata? Anzi

Zammaretti: allora chiedo scusa perché ho capito male, ho capito un'altra cosa. C'erano dei problemi tecnici

può darsi che ho capito male. Chiedo scusa e chiedo venia.

Ferrazzi: ho detto solo "per noi non c'è nessun problema ad aspettare".

Zammaretti: io invece ho capito "non voglio aspettare". Ecco da dove è nato il disguido. Chiedo scusa. Ti ho fatto anche gli auguri Rosa, sii buona, t i chiedo scusa un'altra volta.

Segretario Dott.ssa Pezzuti: 13 favorevoli, zero contrari e tre astenuti.

Sandrini: sono le 19 e 08 chiudiamo il punto tre all'ordine del giorno

OGGETTO: RAZIONALIZZAZIONE PERIODICA DELLE PARTECIPAZIONI EX ART. 20 D.LGS. 19 AGOSTO 2016 N. 175, COME MODIFICATO DAL DECRETO LEGISLATIVO 16 GIUGNO 2017, N. 100 - RICOGNIZIONE PARTECIPAZIONI POSSEDUTE - INDIVIDUAZIONE DELLE AZIONI DI RAZIONALIZZAZIONE.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Considerato quanto disposto dal D.Lgs. 19 agosto 2016 n. 175, emanato in attuazione dell'art. 18, legge 7 agosto 2015 n. 124, che costituisce il nuovo Testo Unico delle Società Partecipate (T.U.S.P.), come integrato e modificato dal Decreto Legislativo correttivo n. 100/2017;

PREMESSO CHE

- ai sensi dell'art. 4, comma 1 del D. Lgs n. 175/2016 le Pubbliche Amministrazioni, ivi compresi i Comuni, non possono, direttamente o indirettamente, mantenere partecipazioni, anche di minoranza, in società aventi per oggetto attività di produzione di beni e servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali;
- Il medesimo articolo, al comma 2 consente la costituzione, l'acquisizione o il mantenimento, da parte della P.A., di partecipazioni in società esclusivamente per lo svolgimento delle attività di seguito indicate:
 - a) produzione di un servizio di interesse generale, ivi inclusa la realizzazione e la gestione delle reti e degli impianti funzionali ai servizi medesimi;
 - b) progettazione e realizzazione di un'opera pubblica sulla base di un accordo di programma fra Amministrazioni Pubbliche, ai sensi dell'articolo 193 del D. Lgs n. 50 del 2016;
 - c) realizzazione e gestione di un'opera pubblica ovvero organizzazione e gestione di un servizio d'interesse generale attraverso un contratto di partenariato di cui all'articolo 180 del decreto legislativo n. 50 del 2016, con un imprenditore selezionato con le modalità di cui all'articolo 17, commi 1 e 2;
 - d) autoproduzione di beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti o allo svolgimento delle loro funzioni, nel rispetto delle condizioni stabilite dalle direttive europee in materia di contratti pubblici e della relativa disciplina nazionale di recepimento;
 - e) servizi di committenza, ivi incluse le attività di committenza ausiliarie, apprestati a supporto di enti senza scopo di lucro e di amministrazioni aggiudicatrici di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a), del D. Lgs n. 50 del 2016”;

PREMESSO ALTRESI' CHE:

- per effetto dell'art. 20, comma 1, del D.lgs. 175/2016 “Fermo quanto previsto dall'articolo 24, comma 1, le amministrazioni pubbliche effettuano annualmente, con proprio provvedimento, un'analisi dell'assetto complessivo delle società in cui detengono partecipazioni, dirette o indirette, predisponendo, ove ricorrano i presupposti di cui al comma 2, un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione o cessione (...)”;
- devono essere oggetto di razionalizzazione, le partecipazioni per le quali si rilevi la

presenza anche di una sola delle seguenti condizioni:

1. non sono riconducibili ad alcuna delle categorie di cui all'art. 4, 2 del decreto legislativo sopra richiamato;
2. non si ravvisa la necessità del mantenimento per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'Ente;
3. non sussiste la convenienza economica, la sostenibilità finanziaria nonché la compatibilità della scelta di mantenimento con i principi di efficienza, di efficacia e di economicità dell'azione amministrativa (art. 5 commi 1 e 2 T.U.S.P.);
4. rientrano nelle fattispecie previste dall'art. 20, c. 2, del T.U.S.P. ovvero:
 - a) partecipazioni societarie che non rientrano in alcuna delle categorie di cui all'art. 4 del D.Lgs 175/2016;
 - b) società che risultano prive di dipendenti o abbiano un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;
 - c) partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali;
 - d) partecipazioni in società che, nel triennio precedente, abbiano conseguito un fatturato medio non superiore a 1 Mln di euro;
 - e) partecipazioni in società diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio d'interesse generale che abbiano prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti;
 - f) necessità di contenimento dei costi di funzionamento;
 - g) necessità di aggregazione di società aventi ad oggetto le attività consentite dal citato art. 4.

DATO ATTO CHE:

- Vista la revisione straordinaria delle partecipazioni ex art. 24 del D.Lgs. 175/2016, adottata dal Comune di Induno Olona con la deliberazione del Consiglio comunale n. 27 del 28 settembre 2017;
- Vista la revisione ordinaria delle partecipazioni ex art. 20 del D.lgs. 175/2016, adottata dal Comune di Induno Olona con la deliberazione del Consiglio comunale n. 57 del 18/12/2018;
- Vista la revisione ordinaria delle partecipazioni ex art. 20 del D.lgs. 175/2016, adottata dal Comune di Induno Olona con la deliberazione del Consiglio comunale n. 53 del 17/12/2019;
- sulla base delle indicazioni del citato Testo Unico risulta necessario:
 - a) effettuare una ricognizione delle partecipazioni detenute dall'Ente alla data del 31.12.2019 con la finalità di individuare le società che rientrano nel perimetro normativo delineato dallo stesso;
 - b) procedere alla verifica e all'analisi, anche attraverso apposite valutazioni da parte degli uffici comunali competenti dei servizi affidati, secondo i criteri previsti dalla normativa;

c) individuare quelle partecipazioni per le quali occorre adottare apposite misure di razionalizzazione, quali fusioni, aggregazione o, addirittura, procedere alla dismissione delle stesse in quanto non conformi alla nuova disciplina prevista dal TUSPP;

CONSIDERATO CHE:

Alla data del 31 dicembre 2019, il Comune di Induno Olona deteneva le seguenti partecipazioni societarie:

Società	Percentuale partecipazione	Tipologia di partecipazione
Accademia Nazionale di Studi Superiori S.r.l.	53%	diretta
Società per la tutela ambientale del bacino del fiume Olona in Provincia di Varese S.p.A.	3,12 %	diretta
Alfa S.r.l.	0,944 %	diretta
Prealpi Servizi s.r.l.	0,270192%	Indiretta*

** Società partecipata dalla Società per la tutela ambientale del bacino del fiume Olona in Provincia di Varese S.p.A.*

Tenuto conto che, il Comune di Induno Olona, ha valutato le opportune azioni di razionalizzazione anche in un'ottica di convenienza economica, ritiene opportuno per le specifiche partecipazioni, procedere come segue:

1. Accademia Nazionale di Studi Superiori S.r.l.

Procedura di alienazione quote:

Per quanto riguarda la società Accademia Nazionale di Studi Superiori S.r.l., la Società risulta attualmente inattiva ed impossibilitata a raggiungere l'oggetto sociale. Il Comune di Induno Olona aveva già deliberato in data 31/12/2012 di dismettere la partecipazione; tale scelta era stata già indicata anche nei precedenti Piani di Razionalizzazione. La complessità dell'operazione – ampiamente documentabile – ha indotto il Comune di Induno Olona ad adottare e a tentare soluzioni di negoziazione diretta al fine di poter addivenire a composizioni complessive di maggior vantaggio per il Comune stesso, considerato che il valore delle quote possedute in tale Società è pressoché nullo e considerato che anche altri Soci pubblici di tale Società, pur tentando la via dell'evidenza pubblica, non hanno ricevuto alcuna manifestazione di interesse alla vendita della propria quota.

Nonostante sia pervenuta in data 7 gennaio 2019 proposta irrevocabile di acquisto della quota di partecipazione in oggetto da parte delle Società Hotel alla Salute Srl, il Comune non è riuscito a perfezionare la vendita a seguito di pignoramento immobiliare da parte della Banca Bnl SpA nei confronti del Comune di Induno Olona, ed esattamente

sull'immobile denominato Villa Porro Pirelli, e della relativa procedura esecutiva di vendita iscritta al ruolo RGR 23/2017 presso il Tribunale Di Varese.

In considerazione dei rischi legati alla possibilità che l'attuale Concessione dell'immobile in questione a favore di Accademia Nazionale degli Studi Superiori Srl possa essere revocata, ha indotto il proponente a sospendere l'acquisto della quota in capo al Comune di Induno Olona.

Attualmente la procedura esecutiva è ancora in corso e la prossima udienza è fissata per il 07.04.2021.

Si confida nel componimento transattivo della procedura esecutiva immobiliare, probabilmente tramite intervento di terzi, e conseguentemente nella possibilità del perfezionamento della vendita della quote in Accademia Nazionale degli Studi Superiori Srl nel corso dell'esercizio 2021.

2. Società per la tutela ambientale del bacino del fiume Olona in Provincia di Varese S.p.A.

Procedura di fusione:

Per quanto riguarda la Società per la tutela ambientale del bacino del fiume Olona in Provincia di Varese S.p.A., come per gli altri ex consorzi di Tutela provinciali, è stata prevista l'aggregazione mediante fusione per incorporazione, nel percorso di aggregazione verso il gestore unico d'Ambito dell'ATO di Varese individuato nella Società Alfa Srl.

In conformità a quanto riportato nella Nota Integrativa al Bilancio d'esercizio 2019 l'operazione di fusione troverà efficacia entro il 31 dicembre 2020, con effetti contabili e fiscali dal 1° gennaio 2020; l'operazione di aggregazione porterà le diverse società di depurazione, in cui l'Ente di riferimento è la Provincia di Varese, a confluire nella Società Alfa s.r.l., Gestore Unico dell'ATO di Varese.

Al termine di tali operazioni straordinarie, il Comune di Induno Olona avrà in Alfa Srl una quota di 1.044,030€ pari allo 0,86808% del capitale sociale di nominali € 121.290,08. L'operazione in questione genererà un impatto positivo sul bilancio per la diversa struttura delle tariffe del servizio: tariffa standard 0,29893070 €/mc rispetto a tariffa olona 0,36980898 €/mc.

Pertanto la partecipazione nella Società per la tutela ambientale del bacino del fiume Olona in Provincia di Varese S.p.A. sarà mantenuta in attesa del completamento delle operazioni di aggregazione previste dal Piano d'Ambito; le stesse non necessitano di particolari ulteriori approfondimenti in termini di razionalizzazione, sia in ordine alla sostenibilità economica che sulla coerenza coi fini istituzionali, fermo restando il monitoraggio periodico dell'andamento gestionale da parte dell'Ente Socio nell'ambito dei propri poteri di controllo.

Si precisa che le precedenti considerazioni verranno applicate anche alla società indirettamente partecipata dal Comune per il tramite della Società per la tutela ambientale del bacino del fiume Olona in Provincia di Varese S.p.A, ossia la Prealpi Servizi Srl.

3. ALFA S.r.l.

Procedura di mantenimento:

In relazione ad Alfa S.r.l. si conferma la natura di partecipazione strettamente necessaria per i fini dell'ente, in quanto trattasi di compagine societaria in house providing costituita per la gestione d'ambito servizio idrico integrato della Provincia di Varese.

Per quanto riguarda la sostenibilità economico finanziaria questa è messa in evidenza dal Piano d'Ambito ed in particolare dai risultati positivi di esercizio per l'anno 2019.

In conformità a quanto riportato nella Nota Integrativa del Bilancio 2019, Alfa Srl ha stipulato accordo con Cap Holding – accordo con decorrenza da settembre 2020 - che consente alla prima, società in fase di consolidamento organizzativo, di garantire e rafforzare la gestione integralmente pubblica della risorsa, in collaborazione con una società a tale scopo già strutturata; ottenere sinergie nei territori interconnessi; gestire in maniera integrata uno dei bacini idrografici più rilevanti della Lombardia.

In considerazione degli elementi espressi in precedenza, tenuto conto che la Società rispetta i parametri di cui al comma 2 dell'art. 20 del D.Lgs. 175/2016, la partecipazione sarà mantenuta senza azioni di razionalizzazione, fermo restando il monitoraggio periodico dell'andamento gestionale da parte dell'Ente Socio nell'ambito dei propri poteri di controllo.

RITENUTO infine:

- che dalle risultanze delle attività di revisione compiuta dall'Amministrazione Comunale, è emerso che, il Comune di Induno Olona sta proseguendo nel percorso di Razionalizzazione delle proprie società partecipate iniziato con il Piano operativo approvato nel 2015, proseguito con la Revisione Straordinaria delle Società Partecipate e continuata con il Piano Ordinario ex art. 20 TUSPP;
- che le predette azioni di razionalizzazione sono, comunque, rispettose del dettato legislativo e frutto di un'approfondita valutazione di convenienza economica, al momento ritenuta più idonea rispetto delle condizioni complessive e generali sia delle società interessate sia del contesto sociale-territoriale attuale, nonché degli interessi economici e generali di questo Ente;
- di trasmettere la presente deliberazione a tutte le società partecipate dall'Ente;
- che in successivo momento si procederà a dare comunicazione al MEF, nei modi e nei termini disposti dallo stesso, delle schede allegate relative sia al Piano Ordinario di Razionalizzazione sia alla rilevazione dei Rappresentanti delle amministrazioni presso organi di governo, società ed enti che alla Rilevazione delle partecipazioni;

Tenuto conto del parere espresso dall'Organo di revisione ai sensi dell'art. 239, c. 1, lett. b), n. 3), D.Lgs. n. 267/2000;

DATO ATTO che sono stati acquisiti i pareri favorevoli di regolarità tecnica dal Responsabile settore interessato e di regolarità contabile dal Responsabile settore economico/finanziario di cui all'art. 49, comma 1 e s.m.i., del T.U.E.L. del 18.08.2000 n. 267, che allegati al presente atto ne formano parte integrante e sostanziale;

PER propria competenza ai sensi dell'art.20 dello Statuto Comunale e dell'art.42 del T.U.E.L. 18.08.2000, n.267;

Con voti, palesemente espressi n. 13 favorevoli, n. 3 astenuti (Ferrazzi Rosa, Riva Carlo, Gorone Chiara) e nessun contrario;

DELIBERA

- Di approvare le azioni di razionalizzazione, per le motivazioni indicate in premessa che qui si intendono integralmente riportate e che costituiscono parte integrante e sostanziale della presente deliberazione, le seguenti misure di razionalizzazione:
 - Accademia Nazionale di Studi Superiori S.r.l.: procedura di alienazione della quota di partecipazione;
 - Società per la tutela ambientale del bacino del fiume Olona in Provincia di Varese S.p.A.: procedura di fusione;
 - ALFA S.p.A.: procedura di mantenimento;
- 1. di continuare a porre tutte le azioni di controllo societario, da parte dell'Ente Socio sulle suddette Società, opportune e di legge, per garantire una gestione dei Servizi improntata alla economicità e alla qualità dei Servizi stessi durante il prossimo esercizio 2021;
- 2. di trasmettere la presente deliberazione a tutte le società partecipate dall'Ente;
- 3. di trasmettere, ai sensi dell'art. 20 comma 3 del D.lgs. 175/2016 e s.m.i., copia della presente deliberazione "con le modalità di cui all'articolo 17 del decreto-legge n. 90 del 2014, convertito, con modificazioni, dalla legge di conversione 11 agosto 2014, n. 114 e rese disponibili alla struttura di cui all'articolo 15 TUSPP e alla sezione di controllo della Corte dei conti competente ai sensi dell'articolo 5, comma 4 TUSPP";
- 4. di dare atto che della presente Delibera in un successivo momento si procederà a darne comunicazione alla Corte dei Conti nonché al MEF, nei modi e nei termini disposti dallo stesso, attraverso l'apposito portale che prevede la compilazione di specifiche schede allegate relative al Piano Ordinario di Razionalizzazione, alla rilevazione annuale delle Partecipazioni e dei Rappresentanti delle amministrazioni presso organi di governo, società ed enti;
- 5. di disporre la pubblicazione sul sito internet istituzionale ai sensi del D.Lgs. n. 33/2013 e s.m.i.;

Successivamente con voti palesemente espressi n. 13 favorevoli, n. 3 astenuti (Ferrazzi Rosa, Riva Carlo, Gorone Chiara) di rendere immediatamente eseguibile la presente deliberazione, ai sensi dell'art. 134, 4° comma del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267

NOTA: avverso il presente provvedimento è ammesso il ricorso al TAR di competenza entro 60 giorni o entro 120 giorni al Presidente della Repubblica. E' ammesso il ricorso al TAR di competenza entro 30 giorni se trattasi di appalti di lavori, servizi o forniture.



COMUNE DI INDUNO OLONA
Provincia di Varese

Letto, approvato e sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO
SANDRINI MIRKO

IL SEGRETARIO GENERALE
DOTT.SSA PEZZUTI NICOLETTA